Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 – Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: Ricostruzione

DETERMINAZIONE NUMERO 1179 DEL 05/11/2021

Oggetto: O.C.S.R N. 56/2018. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016. RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE CUP I54C18000140001.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO CIG ZE033B633B.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:
- il Palazzo Comunale del Comune di San Severino Marche, ubicato in Piazza del Popolo n. 45, censito al Catasto dei Fabbricati al F.152 P.167, è stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016 e dichiarato inagibile, giusta Ordinanza Sindacale n. 1374 del 23/06/2017;
- con Ordinanza n.56/2018 e ss.mm.ii. del Commissario Straordinario del Governo per il sisma 2016 è stato approvato il "*Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017*", individuando gli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione;
- nell'Allegato 1 (così come sostituito dall'allegato n.2 dell'O.C.S.R. n. 67/2018) della predetta Ordinanza risulta finanziata l'opera pubblica in oggetto;
- con determinazione n. 301/2021 i lavori di riparazione sono stati aggiudicati alla ditta "Consorzio Stabile Rennova con sede in Viale Giovanni XXIII n. 19 a L'Aquila, c.f. e p.iva 01781710668;

Considerato che in vista dell'inizio dei lavori di riparazione del Palazzo Comunale occorre sgomberare gli uffici comunali e traslocare faldoni, scaffali e materiale vario presso locali idonei;

Dato atto che l'intervento è essenziale al fine di garantire continuità alle attività e ai servizi comunali;

Richiamato a tal riguardo l'art. 13 dell'O.C.S.R. 95/2020 il quale dispone che "*al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsti nel bando di gara*";

Visto che il comma 2, dall'art. 1 del DL 76/2020 (così come modificato dal DL. 77/2021 - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. GU n.129 del 31-5-2021 e dalla relativa legge di conversione n. 108/2021 GU n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26), definisce le procedure agevolate per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e

architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (regime derogatorio: **avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2023**); si prevede:

Per i lavori:

- affidamento diretto per importo inferiore a 150.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando:
  - previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a inferiore a un milione di euro;
  - previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie (art. 35 Codice dei contratti).

Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione:

- affidamento diretto per importo inferiore a 139.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Visto che per l'affidamento diretto di cui al punto precedente è previsto che, in relazione gli operatori economici, "*siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione*";

Visto altresì che con la legge di conversione del c.d. decreto milleproroghe (l. n. 21 del 26 febbraio 2021 - pubblicata in GU n. 51 del 01/03/2021), dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente previsione normativa:

a-bis) nelle aree del ***cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis*** *al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,* ***affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro****, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".*

Accertato che il successivo comma 3 prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il servizio deve essere eseguito in maniera unitaria;

Accertata la presenza del servizio oggetto del presente affidamento all'interno del Bando "Servizi di logistica";

Dato atto che a seguito di trattativa diretta la ditta Cooperativa Traslochi Maceratese Soc. Coop. con sede in via Ventura n.53 Macerata c.f. e p.iva 00171390438 ha formulato un'offerta di € 10.800,00 oltre iva ai sensi di legge, per un totale di € 13.176,00;

Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;

Dato atto altresì che per l'operatore economico affidatario è stata accertata la pregressa e documentata esperienza analoga a quella oggetto del presente affidamento;

Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convezione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

Visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della l. n. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della l. n. 228/12;

Considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro, e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto pertanto di dover utilizzare lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Verificato che la ditta è iscritta all'anagrafe degli esecutori antimafia;

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto che la ditta di cui trattasi dovrà fornire le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il DURC, disponibile agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti di cui alla presente procedura è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dal DL n. 76/2020 e, per quanto compatibili, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Riparazione Palazzo Comunale
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Trasloco scaffali, faldoni e materiale uffici comunali
	FORMA DEL CONTRATTO:	Tramite MEPA
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Il servizio deve essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del DL 76/2020.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;

Tenuto conto che il CIG relativo è il seguente: ZE033B633B;

Tenuto conto che il CUP relativo è il seguente: I54C18000140001;

Visto l'art. 7, comma 1 lett. b), dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale il presente affidamento, risultando di importo inferiore a 100.000,00 euro, rientra tra quelli esonerati dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità, da parte dell'ANAC;

Dato atto che l'operatore economico si impegna a conoscere e accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;

Visto il Decreto del Sindaco, n. 2 del 19/05/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ricostruzione e Urbanistica;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2021-2023;
- la Delibera di Giunta n. 62 del 23/04/2021 di assegnazione del piano esecutivo di gestione 2021-23;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss . mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii;
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- le Ordinanze commissariali n.4-8/2016;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto;

2. di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del DL 76/2020, il servizio a:

Nome affidatario	Cooperativa Traslochi Maceratese Soc. Coop.
PI e/o CF	00171390438
Sede	Via Ventura, 53 62100 Macerata
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Servizio trasloco faldoni e materiale vario uffici comunali
Clausole essenziali	Il servizio dovrà essere eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale; L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei fluissi finanziari
Strumento di acquisto	MEPA
Importo totale affidamento	€ 13.176,00 (IVA inclusa)
CIG	ZE033B633B
CUP	I54C18000140001

3. di impegnare la spesa complessiva di € 13.176,00 al capitolo 12038 competenza finanziaria 2021 a favore della ditta Cooperativa Traslochi Maceratese Soc. Coop. con sede in via Ventura, 53 Macerata cf e p.iva 00171390438;

4. di accertare il predetto importo di € 13.176,00 al capitolo 12038 competenza finanziaria 2021;

5. di dare atto che la spesa di € 13.176,00 viene finanziata con i fondi stanziati con le Ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione n. 56 / 2018 (parte pubblica) e n. 4-8/2016 (parte privata), trasferiti nella contabilità speciale n. 6044 intestata a "V.C. PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16", aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., previsti nel corrente Bilancio in entrata al Capitolo 12038 ed in uscita al Capitolo 12038;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

8. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria;

9. di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

10. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

11. di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

12. di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2021;

San Severino Marche, li 05/11/2021

Il Responsabile

BARCAIONI MARCO / ArubaPEC S.p.A.